

ProgettoProgetto
**Ordinanza
sulle epizootie
(OFE)**

Modifica del

*Il Consiglio federale svizzero
ordina:*

I

L'ordinanza del 27 giugno 1995¹ sulle epizootie è modificata come segue:

Sostituzione di espressioni

In tutto il testo:

- a. *concerne solo il testo tedesco;*
- b. *l'espressione «Ufficio federale» è sostituita con «UFV», se essa designa l'Ufficio federale di veterinaria.*

Art. 4 lett. i e i^{bis}

Sono considerate epizootie da combattere le seguenti malattie:

- i. *la polmonite enzootica dei suini;*
- i^{bis}. *l'actinobacilloso dei suini;*

Art. 6 lett. b, o n. 6, z e z^{bis}

Ai fini della presente ordinanza si applicano le definizioni seguenti:

- b. *UFV: Ufficio federale di veterinaria;*
- o. *azienda detentrica di animali:*
 6. *aziende di acquacoltura;*
 - z. *animali acquatici: pesci della superclasse degli agnati (*Agnatha*) e delle classi dei pesci cartilaginei (*Chondrichthyes*) e dei pesci ossei (*Osteichthyes*) nonché molluschi (*Mollusca*) e crostacei (*Crustacea*);*
 - z^{bis}. *azienda di acquacoltura: stabilimento nel quale si pratica la riproduzione, l'allevamento o la detenzione controllati di animali acquatici, che impiega tecniche finalizzate ad aumentare, al di là delle capacità naturali dell'ambiente, la resa degli organismi in questione.*

Art. 15b cpv. 1, 1^{bis} e 3

¹ Il proprietario di un equide deve richiederne il riconoscimento al più tardi entro il 30 novembre del rispettivo anno di nascita, tranne nel caso in cui l'equide sia macellato prima del 31 dicembre del rispettivo anno di nascita. Gli equidi nati in novembre e dicembre devono essere riconosciuti entro il 30 novembre dell'anno successivo.

^{1bis} Il riconoscimento deve essere effettuato da un incaricato al riconoscimento o da un veterinario autorizzato dalla Federazione svizzera sport equestri, tranne nei casi previsti dall'articolo 15f.

³ Se vengono introdotti equidi la cui segnalazione grafica o verbale nel passaporto per equide risulta incompleta, entro 30 giorni dall'importazione quest'ultima deve essere completata da un incaricato al riconoscimento o da un veterinario secondo il capoverso ^{1bis} e comunicata al gestore della banca dati (art. 19 dell'ordinanza BDTA del 26 ottobre 2011²).

Art. 15c cpv. 4-6

⁴ Fino al rilascio del passaporto, l'attestato di registrazione di cui all'articolo 22 capoverso 2 dell'ordinanza BDTA del 26 ottobre 2011³ vale quale documento di identificazione.

⁵ La conservazione del passaporto per equide spetta al proprietario. Se l'equide deve essere riconosciuto o se deve essere effettuata una registrazione nel passaporto per equide, quest'ultimo deve poter essere esibito.

⁶ In caso di cambiamento dell'azienda detentrica dell'animale e di macellazione, il passaporto per equide o l'attestato di registrazione di cui all'articolo 22 capoverso 2 dell'ordinanza BDTA del 26 ottobre 2011 deve essere trasmesso con l'equide.

Art. 15d cpv. 2 lett. b e c

² Il passaporto per equide deve inoltre contenere i seguenti allegati:

- b. la prova della vaccinazione per l'«influenza equina», inclusi i vaccini combinati;
- c. la prova della vaccinazione di vaccinazioni diverse da quelle contro l'«influenza equina».

Art. 15d^{bis} cpv. 1 e 5

¹ Il passaporto per equide è rilasciato dai servizi riconosciuti dall'Ufficio federale dell'agricoltura, tranne nei casi previsti dall'articolo 15f.

⁵ *Abrogato*

² RS 916.404.1

³ RS 916.404.1

Art. 15e cpv. 6

⁶ I servizi preposti al rilascio dei passaporti devono notificare entro 30 giorni al gestore della banca dati sul traffico di animali i dati rilevati all'atto del rilascio del passaporto per equide di cui all'allegato 1 numero 3 lettera m dell'ordinanza BDTA del 26 ottobre 2011.

Art. 15f Convenzioni con organizzazioni riconosciute all'estero

¹ L'Ufficio federale dell'agricoltura può concludere con un'organizzazione riconosciuta all'estero dall'autorità nazionale competente, che tiene un libro genealogico di equidi di una determinata razza, per gli animali della sua razza una convenzione per l'attribuzione dell'UELN, per il rilascio del passaporto, incluso il riconoscimento, o per l'attribuzione dell'UELN e il rilascio del passaporto, incluso il riconoscimento.

² Le parti stabiliscono nelle convenzioni sul rilascio del passaporto gli obblighi di notifica secondo l'articolo 8 capoverso 7 dell'ordinanza BDTA del 26 ottobre 2011⁴.

Art. 18a rubrica e cpv. 1 lett. e 4

Registrazione di aziende detentrici di equidi, volatili da cortile o api

¹ I Cantoni registrano tutte le aziende in cui sono tenuti equidi o volatili da cortile. Essi designano a tale scopo un'autorità che rileva i seguenti dati:

e. *Abrogata*

⁴ L'autorità cantonale assegna un numero di identificazione a ogni detentore, a ogni azienda detentrici di equidi o di volatili da cortile nonché a ogni apicoltore e a ogni apiario.

*Titolo prima dell'art. 21***Sezione 3a: Aziende di acquacoltura***Art. 21* Registrazione di aziende di acquacoltura

¹ I Cantoni registrano tutte le aziende di acquacoltura. Essi designano a tale scopo un'autorità che rileva i seguenti dati:

- a. il nome e l'indirizzo del detentore di animali;
- b. l'ubicazione e le coordinate dell'azienda;
- c. il tipo di detenzione e la forma di produzione dell'azienda;
- d. le specie animali detenute.

² Non sono considerate aziende di acquacoltura le aziende detentrici di animali acquatici ornamentali, quali gli stagni da giardino o gli acquari, senza contatto diretto con il sistema idrico naturale, e gli stabilimenti in cui sono tenuti temporane-

amente prima di essere macellati e senza essere nutriti animali acquatici selvatici catturati ai fini del consumo umano.

³ Il detentore di animali deve notificare all'autorità cantonale competente entro dieci giorni lavorativi una nuova azienda, il cambio di detentore e lo scioglimento dell'azienda.

⁴ L'autorità cantonale attribuisce un numero d'identificazione a ogni detentore di animali e a ogni azienda.

⁵ L'autorità cantonale trasmette elettronicamente i dati e le rispettive mutazioni all'Ufficio federale dell'agricoltura.

⁶ L'UFV pubblica un elenco delle aziende di acquacoltura in cui figurano l'ubicazione e le coordinate delle aziende, il loro numero di registrazione e di autorizzazione nonché i dati di cui al capoverso 1 lettere c e d.

⁷ D'intesa con l'UFV, l'Ufficio federale dell'agricoltura emana prescrizioni tecniche inerenti ai capoversi 1 e 3.

Art. 22 Obbligo di autorizzazione

¹ Le aziende di acquacoltura necessitano di un'autorizzazione. L'autorizzazione viene rilasciata dal veterinario cantonale.

² Devono farsi registrare le seguenti aziende di acquacoltura:

- a. gli stabilimenti in cui gli animali acquatici sono tenuti esclusivamente per uso personale;
- b. gli stagni da pesca;
- c. le aziende gestite a titolo accessorio che forniscono esclusivamente prodotti destinati al consumo umano al consumatore finale o in piccole quantità a esercizi di commercio al dettaglio locali per la vendita ai consumatori finali;
- d. gli stabilimenti in cui sono tenuti temporaneamente animali acquatici prima di essere macellati e senza essere nutriti.

³ L'autorizzazione viene rilasciata se l'azienda soddisfa i requisiti di cui all'articolo 23. Prima del rilascio dell'autorizzazione l'azienda deve essere controllata in loco.

⁴ L'autorizzazione viene ritirata se:

- a. i requisiti di cui all'articolo 23 non sono più soddisfatti; oppure
- b. se aumenta notevolmente il rischio di introdurre agenti patogeni.

Art. 23 Registro di controllo degli effettivi e altri obblighi

¹ Le aziende di acquacoltura devono tenere un registro di controllo degli effettivi che indichi:

- a. il luogo di provenienza e di destinazione delle partite in entrata e in uscita con indicazione del numero, della specie e dell'età degli animali, delle uova e del seme;

b. la mortalità.

² Tale registro deve essere presentato su richiesta agli organi della polizia epizootica e di sorveglianza sulla pesca. Le annotazioni devono essere conservate per tre anni dopo l'ultima iscrizione.

³ Se animali acquatici vivi vengono trasportati in un'altra azienda di acquacoltura o in altre acque a scopo di ripopolamento, il detentore degli animali deve rilasciare un certificato d'accompagnamento e conservarne una copia. Le disposizioni degli articoli 12 e 13 si applicano per analogia. I certificati d'accompagnamento rilasciati per ripopolare le acque, dopo il ripopolamento devono essere inoltrati al servizio cantonale preposto alla protezione dell'ambiente.

⁴ Le aziende di acquacoltura rispettano una buona prassi igienica al fine di impedire l'introduzione e la diffusione di agenti patogeni. L'UFV emana prescrizioni tecniche sulla buona prassi igienica.

⁵ Esse vengono controllate nell'ambito della periodica sorveglianza sanitaria basata sui rischi.

Art. 47 Sottoprodotti provenienti dalla trasformazione del latte

In caso di insorgenza di un'epizootia che può essere propagata attraverso il latte, il Cantone prescrive la pastorizzazione dei sottoprodotti provenienti dalla trasformazione del latte, quali il siero di latte, il latte magro e il latticello, trasformati in alimenti per animali ad unghia fessa, prima che essi vengano dati in consegna dal centro di raccolta del latte (art. 49 dell'ordinanza del DFI del 23 novembre 2005⁵ sui requisiti igienici).

Art. 51 cpv. 3

³ Il veterinario cantonale ha i seguenti compiti:

- a. designa per ogni centro di magazzinaggio dello sperma che pratica scambi internazionali di merci e per ogni stazione di inseminazione un veterinario ufficiale responsabile della sorveglianza di polizia epizootica;
- b. rilascia le autorizzazioni per la gestione dei centri di magazzinaggio dello sperma che praticano scambi internazionali di merci e delle stazioni di inseminazione.

Art. 54 Requisiti delle stazioni di inseminazione e dei centri di magazzinaggio dello sperma

¹ Le stazioni di inseminazione e i centri di magazzinaggio dello sperma devono essere disposti e gestiti in modo che le malattie trasmissibili non possano propagarsi né all'interno della stazione di inseminazione o nel centro di magazzinaggio dello sperma né, mediante l'utilizzazione del seme, in altri effettivi. Essi sono posti sotto la direzione tecnica di un veterinario.

⁵ RS 817.024.1

² Chi dirige una stazione di inseminazione o un centro di magazzinaggio dello sperma adotta in particolare i seguenti provvedimenti:

- a. costruisce la stazione di inseminazione o il centro di magazzinaggio dello sperma e le eventuali stazioni di allevamento, di attesa e di quarantena in un luogo sicuro dal profilo della polizia epizootica e separato da altre aziende detentrici di animali;
- b. provvede affinché, mediante impianti adeguatamente costruiti, la raccolta e la conservazione del seme nonché la detenzione degli animali possano aver luogo senza pericoli per quanto concerne la polizia epizootica;
- c. adotta provvedimenti aziendali per impedire la propagazione di agenti infettivi;
- d. provvede affinché nei centri di magazzinaggio dello sperma che praticano scambi internazionali di merci sia conservato soltanto seme proveniente da stazioni di inseminazione o centri di magazzinaggio dello sperma autorizzati secondo l'articolo 51 capoverso 3 lettera b o riconosciuti nell'UE ;
- e. mette gli animali in quarantena prima di accettarli nella stazione di inseminazione;
- f. esamina gli animali prima della loro accettazione e periodicamente durante il loro soggiorno nella stazione di inseminazione.

Art. 55a Obbligo di autorizzazione

La gestione di un centro di magazzinaggio dello sperma che pratica scambi internazionali di merci o di una stazione di inseminazione è soggetta ad autorizzazione. L'autorizzazione viene rilasciata se le aziende soddisfano i requisiti di cui all'articolo 54.

Art. 61 cpv. 5

⁵ Tutti i laboratori d'analisi che diagnosticano un'epizoozia o ne sospettano la comparsa, lo notificano immediatamente al veterinario cantonale competente per l'effettivo in questione e registrano i dati di cui all'articolo 312 capoverso 4 lettere a–c nella banca dati dei laboratori dell'UFV.

Art. 88 cpv. 1

¹ Se è diagnosticata un'epizoozia altamente contagiosa, il veterinario cantonale ordina zone di protezione e di sorveglianza. L'UFV ne fissa l'estensione dopo aver consultato il veterinario cantonale. In queste zone il movimento di animali, merci e persone è limitato allo scopo di impedire la propagazione dell'epizoozia.

Art. 93 cpv. 2 e 4

² Gli animali infetti non possono essere macellati. Gli animali sospetti possono essere macellati soltanto previa approvazione del veterinario cantonale e nel rispetto di determinate condizioni di sicurezza. Le carcasse e i relativi prodotti di macella-

zione devono essere posti sotto sequestro fino a quando l'analisi non ha fornito un risultato negativo.

⁴ L'UFV emana prescrizioni tecniche sulla pianificazione delle situazioni d'emergenza e sulla procedura da seguire in caso di epizootie altamente contagiose nei macelli.

Art. 97 Documentazione per le situazioni d'emergenza e prescrizioni sull'equipaggiamento

¹ L'UFV redige, all'attenzione degli organi della polizia epizootica, una documentazione per le situazioni d'emergenza finalizzata alla lotta contro le singole epizootie e la adeguata regolarmente alle nuove conoscenze.

² Esso emana prescrizioni tecniche sugli specialisti nonché sulla quantità e sul tipo di attrezzatura e di materiale di cui devono disporre i Cantoni in caso di comparsa di un'epizootia altamente contagiosa.

Art. 100 Provvedimenti di sequestro

¹ In deroga agli articoli 84 e 85, il veterinario cantonale ordina il sequestro rinforzato degli effettivi sospetti, sospetti di contaminazione o infetti.

² Sono considerati sospetti di contaminazione:

- a. gli effettivi di animali che durante il periodo di incubazione erano in contatto diretto con animali ricettivi di un'azienda infetta;
- b. gli effettivi di animali che sono stati foraggiati con sottoprodotti della lavorazione del latte presumibilmente infetti;
- c. gli effettivi con collaboratori che durante il periodo di incubazione hanno lavorato in effettivi infetti.

³ Il sequestro rinforzato (art. 71) di effettivi sospetti di contaminazione può essere trasformato in un sequestro semplice di 2° grado dopo cinque giorni, se non sono riconoscibili sintomi clinici.

⁴ In deroga all'articolo 94 capoverso 2, il veterinario cantonale può revocare, prima della scadenza del periodo di incubazione, tuttavia al più presto dopo 10 giorni, il sequestro di effettivi di bovini sospetti di contaminazione, se sia gli esami clinici di tutti gli animali ricettivi dell'effettivo sia l'analisi sierologica del sangue e il rilevamento del genoma virale degli animali sospetti di contaminazione hanno fornito un risultato negativo.

Art. 101 cpv. 1 e 3

¹ Il veterinario cantonale può autorizzare la consegna di latte proveniente da effettivi posti sotto sequestro (art. 100) nel rispetto di determinate condizioni e sotto la sorveglianza di polizia epizootica, purché il latte sia trasportato per via diretta:

- a. in un centro di raccolta dove viene pastorizzato prima di essere trasformato o dato in consegna conformemente all'articolo 49 dell'ordinanza del DFI del 23 novembre 2005⁶ sui requisiti igienici; oppure
- b. in un stabilimento dove viene eliminato come sottoprodotto di origine animale della categoria 2 secondo l'articolo 6 OESA⁷.

³ L'UFV emana prescrizioni tecniche sulla consegna di latte proveniente da effettivi posti sotto sequestro.

Art. 102 Movimento di animali e di merci nelle zone di protezione e di sorveglianza

¹ In deroga all'articolo 90 capoversi 2 e 3, gli animali delle zone di protezione possono essere condotti al pascolo o trasferiti al macello solo 15 giorni dopo l'ultimo caso di epizoozia.

² Il latte non pastorizzato proveniente dalle zone di protezione e di sorveglianza può essere consegnato alle aziende ai fini della pastorizzazione conformemente all'articolo 49 dell'ordinanza del DFI del 23 novembre 2005⁸ sui requisiti igienici soltanto per via diretta e previa autorizzazione del veterinario cantonale.

³ L'UFV emana prescrizioni tecniche sulla consegna del latte proveniente da effettivi situati nelle zone di protezione e di sorveglianza.

⁴ I sottoprodotti della trasformazione del latte proveniente dalle zone di protezione e di sorveglianza devono essere pastorizzati prima di essere consegnati come foraggio. L'UFV può estendere questo provvedimento ad altre regioni o a tutto il Paese

⁵ Il letame e il colaticcio possono essere sparsi nella zona di protezione solo previa approvazione del veterinario cantonale.

Titolo prima dell'art. 123

B. Malattia di Newcastle

Art. 123 cpv. 1 e 3

¹ Sono considerati ricettivi alla malattia di Newcastle tutti gli uccelli tenuti in cattività e le loro uova da cova.

³ L'UFV emana prescrizioni tecniche sui provvedimenti da adottare in caso di sospetto o di epizoozia.

Art. 123a Provvedimenti in caso di sospetto e di epizoozia

¹ Se si manifesta la malattia di Newcastle negli uccelli tenuti in cattività, il veterinario cantonale vieta la fornitura di uova e di contenitori per uova nonché lo spandi-

⁶ RS 817.024.1

⁷ RS 916.441.22

⁸ RS 817.024.1

mento del letame proveniente da effettivi sospetti di contaminazione, sospetti o infetti.

² Il veterinario cantonale provvede affinché i prodotti provenienti dagli effettivi infetti, come la carne di volatili, le uova da consumo, le uova da cova e i pulcini, ottenuti nel periodo tra la presunta propagazione dell'epizootia e il momento in cui sono stati ordinati i provvedimenti di sequestro, siano individuati ed eliminati come sottoprodotto di origine animale della categoria 2 ai sensi dell'articolo 6 OESA⁹. Devono essere eliminati anche i contenitori per uova provenienti dall'effettivo infetto.

³ Il sequestro semplice di 2° grado degli effettivi sospetti di contaminazione può essere revocato in deroga all'articolo 94 capoverso 2 prima della scadenza del periodo di incubazione, se sia gli esami clinici di tutti gli animali ricettivi dell'effettivo sia l'analisi sierologica del sangue e il rilevamento del genoma del virus degli animali sospetti di contaminazione hanno fornito un risultato negativo.

⁴ Il sequestro semplice di 2° grado dell'effettivo infetto è revocato al più presto 21 giorni dopo l'eliminazione di tutti gli animali delle specie ricettive e dopo l'avvenuta pulizia e disinfezione.

Art. 123b Malattia di Newcastle nei volatili da cortile: sistemi di detenzione, movimento di animali e di merci nelle zone di protezione e di sorveglianza

¹ Se si manifesta la malattia di Newcastle nei volatili da cortile, questi ultimi, i piccioni e altri volatili in cattività possono essere tenuti nelle zone di protezione solo in stalle o in altri sistemi di stabulazione chiusi muniti di una tettoia a tenuta stagna e di barriere laterali che impediscono l'intrusione di altri uccelli.

² In deroga agli articoli 90 e 92, il veterinario cantonale, d'intesa con l'UFV, può autorizzare che:

- a. le uova da cova, i pulcini di un giorno, le pollastrelle, le galline ovaiole, i tacchini da ingrasso e i volatili custoditi nei giardini zoologici siano introdotti nelle zone o trasportati fuori dalle stesse;
- b. i volatili siano trasportati per la macellazione diretta in un macello situato al fuori delle zone.

³ Nel caso in cui abbia autorizzato le deroghe di cui al capoverso 2, il veterinario cantonale provvede affinché:

- a. tutti gli animali delle specie ricettive siano esaminati dal veterinario ufficiale;
- b. i mezzi di trasporto e il materiale d'imballaggio siano puliti e disinfettati; e
- c. le uova da cova siano sottoposte a disinfezione.

⁹ RS 916.441.22

⁴ Egli ordina la quarantena, conformemente all'articolo 68, per le aziende detentrici di animali in cui sono stati introdotti uova da cova o animali secondo il capoverso 2.

⁵ Il letame non può essere trasportato fuori dalle zone di protezione o di sorveglianza. Per lo spandimento del letame nelle zone di protezione è necessaria un'autorizzazione del veterinario ufficiale.

Art. 123c

Abrogato

Art. 124 Piccioni

¹ Se si manifesta la malattia di Newcastle nei piccioni, le prescrizioni riguardanti le zone di protezione e di sorveglianza non trovano applicazione.

² In deroga all'articolo 81, la vaccinazione dei piccioni con un vaccino inattivato autorizzato dall'UFV è consentita.

³ I piccioni viaggiatori che partecipano a esposizioni, quali mercati o gare, devono essere vaccinati contro la paramixovirosi. A tale scopo, occorre esibire un certificato veterinario, con indicazione del numero dell'anello, attestante che i piccioni viaggiatori siano stati vaccinati contro la paramixovirosi almeno tre settimane e al massimo sette mesi prima della manifestazione.

⁴ L'UFV emana prescrizioni tecniche sui provvedimenti da adottare contro la paramixovirosi e la malattia di Newcastle dei piccioni.

Art. 125 Malattia di Newcastle in altri uccelli

Se si manifesta la malattia di Newcastle in uccelli diversi dai volatili da cortile e dai piccioni, le prescrizioni riguardanti le zone di protezione e di sorveglianza non trovano applicazione.

Art. 129 cpv. 1, 2 e 3 lett. a

¹ Il detentore notifica al veterinario dell'effettivo ogni aborto di animali della specie bovina che sono stati gravidi per tre o più mesi, come pure ogni aborto di animali della specie ovina, caprina e suina.

² Il veterinario dell'effettivo deve procedere a un'analisi qualora l'aborto sia avvenuto in una stalla di commercianti o durante l'estivazione e qualora in un effettivo di animali a unghia fessa abbia abortito più di un animale nell'arco di quattro mesi.

³ L'analisi comprende:

- a. per i bovini: BVD, *Brucella abortus*, *Coxiella burnetii* e IBR-IPV (analisi sierologica);

Art. 131 Indennità

Le perdite di animali ai sensi dell'articolo 32 capoverso 1 della legge sono indennizzate per tutte le epizootie elencate nel presente capitolo.

Art. 151 cpv. 1 lett. a

¹ È diagnostica la brucellosi bovina quando:

- a. l'analisi sierologica del sangue è risultata positiva; oppure

Art. 166 cpv. 1

¹ La leucosi enzootica bovina (LEB) è accertata quando l'analisi sierologica del sangue è risultata positiva.

Art. 170 cpv. 1

¹ È accertata la rinotracheite infettiva dei bovini/vulvovaginite pustolosa infettiva (IBR/IPV) quando:

- a. l'analisi sierologica del sangue è risultata positiva; oppure
- b. è messa in evidenza la presenza dell'*Herpesvirus bovino di tipo 1*.

Art. 174a Campo d'applicazione e diagnosi

¹ Le prescrizioni della presente sezione si applicano alla lotta contro il virus della BVD nei bovini (*Bovinae*).

² È diagnosticata la BVD quando l'analisi virologica, eseguita mediante una procedura autorizzata dall'UFV, ha fornito un risultato positivo.

³ L'UFV emana prescrizioni tecniche sui requisiti che devono soddisfare i laboratori, sul prelievo di campioni e sui metodi di analisi.

Art. 174b Riconoscimento ufficiale e sorveglianza

¹ Tutti gli effettivi di bovini sono riconosciuti indenni da BVD. In caso di sospetto di contaminazione e in caso di sospetto o di infezione, all'effettivo colpito è tolto il riconoscimento ufficiale fino alla revoca di tutti i sequestri.

² L'UFV emana prescrizioni tecniche sullo svolgimento della sorveglianza degli effettivi di bovini. Esso può prescrivere che i vitelli neonati e gli animali nati morti siano sottoposti ad analisi virologica per la rilevazione della BVD entro cinque giorni dalla nascita e i vitelli neonati siano sottoposti a divieto di trasferimento fino a quando l'analisi non risulta negativa.

Art. 174c Sospetto di contaminazione

¹ Esiste un sospetto di contaminazione da BVD quando da dati epidemiologici risulta un possibile contagio di animali di un effettivo di bovini con il virus della BVD, ma la fonte di contagio non può più essere individuata.

² Se vi è un tale sospetto, il veterinario cantonale dispone il divieto di trasferimento per le bovine dell'effettivo che sono probabilmente entrate in contatto con il virus della BVD e per le quali non può essere esclusa una gravidanza. Il divieto di trasferimento per un animale è revocato non appena:

- a. viene confutata o è terminata anticipatamente la gravidanza;
- b. l'analisi virologica del vitello o dell'animale nato morto ha fornito un risultato negativo.

³ Se un animale di cui al capoverso 2 partorisce, il veterinario cantonale ordina il sequestro semplice di 1° grado di tutti gli effettivi dell'azienda detentrica di bovini colpita fino a quando l'analisi virologica del vitello o dell'animale nato morto non ha fornito un risultato negativo.

Art. 174d Caso di sospetto

¹ Vi è sospetto di BVD quando:

- a. gli animali sottoposti ad analisi virologiche sono inizialmente positivi;
- b. l'analisi sierologica di un gruppo di bovini rilevato nell'ambito del programma di sorveglianza della BVD o nell'ambito di accertamenti in caso di segni di comparsa della BVD ha fornito un risultato positivo e il veterinario cantonale decide che si tratta di un caso di sospetto.

² In caso di sospetto il veterinario cantonale ordina per tutti gli effettivi dell'azienda detentrica di bovini in questione:

- a. il sequestro semplice di 1° grado fino alla confutazione del sospetto;
- b. l'analisi virologica di tutti gli animali sospetti di BVD.

³ Il sospetto è confutato quando l'analisi virologica di tutti gli animali esaminati ha fornito un risultato negativo.

Art. 174e Caso di epizoozia

¹ In caso di diagnosi di BVD, il veterinario cantonale ordina il sequestro semplice di 1° grado di tutti gli effettivi dell'azienda detentrica di bovini infetta. Egli ordina inoltre:

- a. la macellazione dell'animale infetto e dei discendenti diretti delle femmine infette;
- b. l'individuazione e l'analisi virologica della madre dell'animale infetto;
- c. l'esecuzione di accertamenti epidemiologici volti a individuare la fonte di contagio;

- d. l'individuazione delle bovine entrate in contatto con l'animale infetto e per le quali non può essere esclusa una gravidanza;
- e. l'analisi virologica dei vitelli degli animali di cui alla lettera d entro cinque giorni dalla nascita;
- f. il divieto di trasferimento degli animali di cui alla lettera d fino alla confutazione o al termine anticipato della gravidanza oppure fino a quando l'analisi virologica del vitello o dell'animale nato morto non ha fornito un risultato negativo;
- g. il divieto di trasferimento degli animali di cui alla lettera e fino a quando l'analisi virologica non ha fornito un risultato negativo.

² Egli revoca il sequestro semplice di 1° grado non appena si sono conclusi gli accertamenti epidemiologici, tuttavia al più presto 14 giorni dopo aver eliminato tutti gli animali infetti dell'effettivo e aver pulito e disinfettato le stalle.

³ Al momento del parto di un animale di cui al capoverso 1 lettera d, ordina il sequestro semplice di 1° grado di tutti gli effettivi dell'azienda detentrica di bovini colpita fino a quando l'analisi virologica del vitello o dell'animale nato morto non ha fornito un risultato negativo.

Art. 174f Mercati ed esposizioni di bestiame

¹ Possono partecipare a mercati ed esposizioni di bestiame interregionali soltanto i bovini provenienti da un'azienda riconosciuta indenne da BVD e risultati negativi all'analisi virologica della BVD.

² Possono partecipare a mercati ed esposizioni di bestiame regionali soltanto i bovini provenienti da un'azienda riconosciuta indenne da BVD.

Art. 174g Vaccinazioni

Le vaccinazioni contro la BVD sono vietate.

Art. 206 cpv. 2^{bis} e 5

^{2bis} In caso di diagnosi di anemia infettiva, il veterinario cantonale ordina inoltre l'estensione del sequestro semplice di 1° grado a tutte le aziende equine situate nel raggio di almeno un chilometro attorno all'effettivo infetto.

⁵ In caso di diagnosi di anemia infettiva, il sequestro è revocato se:

- a. dopo l'eliminazione degli animali infetti tutti gli altri equidi sono stati esaminati due volte a distanza di almeno 90 giorni con esito negativo, oppure
- b. gli animali infetti sono stati eliminati ed è appurato che, dal momento del loro arrivo nell'effettivo, sono stati tenuti in modo tale da escludere una diffusione della malattia.

Titolo prima dell'art. 245

Sezione 10: Polmoniti dei suini

A. Polmonite enzootica

Art. 245 Campo d'applicazione

Le prescrizioni della presente sezione sono applicabili alla lotta contro la polmonite dei suini causata da *Mycoplasma hyopneumoniae*.

Art. 245a Diagnosi

¹ È diagnosticata la polmonite enzootica (PE) quando:

- a. la messa in evidenza dell'agente patogeno e i sintomi clinici o il risultato dell'esame macroscopico ai polmoni indicano una PE; oppure
- b. tre dei quattro criteri seguenti indicano una PE: i sintomi clinici, l'esame macroscopico dei polmoni, le analisi sierologiche o gli accertamenti epidemiologici.

² L'interpretazione dei risultati è disciplinata dalle prescrizioni tecniche dell'UFV sul prelievo di campioni e sulla loro analisi.

Art. 245b Riconoscimento ufficiale

Tutti gli effettivi di suini sono riconosciuti ufficialmente indenni da PE. In caso di sospetto o di epizoozia, all'effettivo colpito è tolto il riconoscimento ufficiale fino alla revoca del sequestro.

Art. 245c Obbligo di notifica e sorveglianza

¹ I veterinari ufficiali notificano qualsiasi sospetto di PE al veterinario cantonale competente.

² I servizi consultivi e sanitari attivi nel settore dell'allevamento suino notificano al veterinario cantonale competente qualsiasi sospetto di PE.

³ Gli effettivi di suini sono sorvegliati durante il controllo delle carni mediante un esame per accertare la presenza di lesioni polmonari sospette. Dagli organi sospetti occorre prelevare un campione per confermare la diagnosi.

Art. 245d Caso di sospetto

¹ Vi è sospetto di PE quando:

- a. sintomi clinici indicano una PE;
- b. lesioni polmonari sospette sono constatate durante il controllo delle carni o durante l'autopsia;
- c. la messa in evidenza dell'agente patogeno indica una PE;
- d. l'analisi sierologica è risultata positiva; oppure

e. gli accertamenti epidemiologici indicano la presenza di un'infezione.

² In caso di sospetta PE, il veterinario cantonale ordina il sequestro semplice di 1° grado dell'effettivo in questione fino alla confutazione del sospetto. Se l'effettivo appartiene a un'organizzazione che procede regolarmente a scambi di animali tra gli effettivi, tutti gli effettivi dell'organizzazione sono messi sotto sequestro.

³ Il sospetto di PE è considerato confutato se negli accertamenti successivi i criteri di cui all'articolo 245a capoverso 1 non sono soddisfatti.

Art. 245e Caso di epizootia

¹ In caso di diagnosi di PE il veterinario cantonale dispone il sequestro semplice di 1° grado dell'effettivo infetto e ordina inoltre che:

a. nelle aziende detentrici di animali da allevamento e nelle aziende detentrici di animali da allevamento e da ingrasso a circuito chiuso, in seguito al contagio dell'intero effettivo:

1. per un periodo compreso tra 10 e 14 giorni siano mantenuti nell'effettivo infetto soltanto gli animali di età uguale o superiore a nove mesi, e che tali animali vengano curati,
2. le stalle dell'effettivo infetto siano pulite e disinfettate;

b. nelle aziende detentrici di animali da ingrasso le stalle dell'effettivo infetto siano pulite e disinfettate non appena gli animali ne sono stati allontanati.

² Può inoltre ordinare che gli animali provenienti dalle aziende detentrici di animali da ingrasso, dalle aziende detentrici di animali da allevamento e dalle aziende detentrici di animali da allevamento e da ingrasso a circuito chiuso siano condotti in stalle d'isolamento riconosciute dal veterinario cantonale del Cantone ove esse sono situate.

³ In caso di minaccia grave degli effettivi vicini, il veterinario cantonale può ordinare la macellazione immediata di tutti gli animali dell'effettivo infetto nonché la pulizia e la disinfezione delle stalle. La macellazione immediata o i provvedimenti di cui ai capoversi 1 e 2 possono essere estesi a tutti gli effettivi che rischiano il contagio.

⁴ Egli informa i detentori di animali degli effettivi vicini in merito alla minaccia e comunica loro il calendario dei provvedimenti previsti.

⁵ Dopo la revoca dei provvedimenti di sequestro, l'effettivo è sorvegliato conformemente all'articolo 245c capoverso 3.

Art. 245f Vaccinazioni

Le vaccinazioni contro la PE sono vietate.

Art. 245g Collaborazione dei servizi consultivi e sanitari

I Cantoni possono chiedere la collaborazione dei servizi consultivi e sanitari attivi nel settore dell'allevamento suino per l'attuazione dei provvedimenti di risanamento e di sorveglianza degli effettivi riconosciuti indenni da PE.

Art. 245h Indennità

Le perdite di animali secondo l'articolo 32 capoverso 1 lettere a, b e d della legge non sono indennizzate.

Art. 245i

Abrogato

B. Actinobacillosi

Art. 246 Diagnosi

È diagnostica l'actinobacillosi (APP) quando è dimostrato che i suini sono colpiti da un'infezione causata da *Actinobacillus pleuropneumoniae*.

Art. 247 Caso di sospetto

¹ In caso di sospetta APP, il veterinario cantonale ordina il sequestro semplice di 1° grado dell'effettivo in questione fino alla confutazione del sospetto. Se l'effettivo appartiene a un'organizzazione che procede regolarmente a scambi di animali tra gli effettivi, tutti gli effettivi dell'organizzazione sono messi sotto sequestro.

² Il sospetto di APP è considerato confutato se non è accertato alcun agente infettivo.

Art. 248 Caso di epizoozia

¹ In caso di diagnosi di APP il veterinario cantonale dispone il sequestro semplice di 1° grado dell'effettivo infetto e ordina inoltre che:

- a. nelle aziende detentrici di animali da allevamento tutti i suini dell'effettivo siano macellati e le stalle siano in seguito pulite e disinfettate;
- b. nelle aziende detentrici di animali da allevamento e da ingrasso a circuito chiuso e nelle stazioni di inseminazione si adottino provvedimenti volti a impedire l'introduzione dell'agente infettivo;
- c. nelle aziende detentrici di animali da ingrasso si adottino provvedimenti volti a impedire l'introduzione dell'agente infettivo e che le stalle svuotate siano pulite e disinfettate al termine dell'ingrasso.

² Egli revoca il sequestro se:

- a. nelle aziende detentrici di animali da allevamento e da ingrasso si sono concluse la pulizia e la disinfezione delle stalle;

- b. nelle aziende detentrici di animali da allevamento e da ingrasso a circuito chiuso e nelle stazioni di inseminazione non si sono manifestate altre infezioni causate da APP.

Art. 249 Indennità

Le perdite di animali secondo l'articolo 32 capoverso 1 lettere a, b e d della legge non sono indennizzate.

Titolo prima dell'art. 275

Capitolo 5: Epizootie degli animali acquatici

Sezione 1: Disposizioni comuni

Art. 275 Campo d'applicazione

Le prescrizioni della presente sezione sono applicabili a tutti gli animali acquatici. Sono eccettuati gli animali acquatici ornamentali, qualora siano tenuti in sistemi chiusi senza contatto diretto con il sistema idrico naturale.

Art. 276

Abrogato

Art. 277 Laboratorio di diagnosi delle malattie dei pesci

Il laboratorio di diagnosi delle malattie dei pesci, istituito presso la facoltà di veterinaria dell'Università di Berna, è il laboratorio nazionale di riferimento e d'analisi per le epizootie degli animali acquatici.

Titolo prima dell'art. 280

Sezione 2: Necrosi ematopoietica infettiva, setticemia emorragica virale e anemia infettiva del salmone

Art. 280 Campo d'applicazione e diagnosi

¹ Le prescrizioni della presente sezione sono applicabili alla lotta contro la necrosi ematopoietica infettiva (IHN) e la setticemia emorragica virale (VHS) nei pesci nonché contro l'anemia infettiva del salmone (ISA) nei salmonidi.

² Sono pesci ricettivi:

- a. per la IHN: tutti i salmonidi;
- b. per la VHS: tutti i salmonidi e i lucci;
- c. per la ISA: il salmone dell'Atlantico (*Salmo salar*), la trota iridea (*Oncorhynchus mykiss*) e la salmotrota (*Salmo trutta spp.*).

³ La diagnosi della IHN, della VHS e della ISA si basa sull'isolamento degli agenti infettivi nel materiale d'analisi.

Art. 281 cpv. 1, frase introduttiva e lett. b

¹ In caso di sospetto di IHN, VHS o ISA, il veterinario cantonale ordina il sequestro semplice di 1° grado dell'azienda di acquacoltura sospetta. Può autorizzare la macellazione dei pesci e il loro smercio come derrate alimentari. Ordina inoltre:

- b. il controllo delle aziende di acquacoltura limitrofe con lo stesso bacino idrografico riguardo alla presenza di sintomi sospetti di IHN, VHS o ISA.

Art. 282 cpv. 1, frase introduttiva e lett. a e b, 2 e 4

¹ In caso di diagnosi di IHN, VHS o ISA, il veterinario cantonale ordina il sequestro semplice di 1° grado dell'azienda di acquacoltura infetta. Ordina inoltre:

- a. l'uccisione o la macellazione immediata di tutti i pesci dell'azienda;
- b. la chiusura dell'afflusso e dello scarico delle acque nell'azienda, nella misura in cui le condizioni lo permettano;

² Egli ordina l'esame delle aziende di acquacoltura limitrofe con lo stesso bacino idrografico riguardo alla presenza di IHN, VHS o ISA.

⁴ Se è diagnostica la IHN, la VHS o la ISA, nei pesci in acque libere, il veterinario cantonale ordina i provvedimenti adeguati per impedire la diffusione dell'epizootia.

Art. 283 Vaccinazioni

Le vaccinazioni contro la IHN, la VHS e la ISA sono vietate.

Art. 291 cpv. 2^{bis}

^{2bis} Le perdite di animali causate dalle epizootie da sorvegliare non sono indennizzate.

Art. 292a cpv. 3

³ L'UFV emana prescrizioni tecniche concernenti i controlli nelle aziende con detenzioni di animali da reddito.

Art. 301 cpv. 1 lett. i

¹ Il veterinario cantonale dirige la lotta contro le epizootie. Per prevenire e regolare i casi di epizootia, adempie in particolare i seguenti compiti:

- i. riconosce le aziende detentrici di animali, le stazioni di inseminazione, i centri di magazzinaggio dello sperma che praticano scambi internazionali di merci, gli impianti di eliminazione dei sottoprodotti di origine animale, i mercati di bestiame e le altre strutture o manifestazioni analoghe qualora sia richiesto un riconoscimento per esportare animali e prodotti animali. L'UFV

può stabilire i criteri e la procedura di riconoscimento in prescrizioni tecniche.

Art. 312 cpv. 4

⁴ I laboratori riconosciuti registrano regolarmente nella banca dati dei laboratori dell'UFV i seguenti dati:

- a. la provenienza dei campioni che sono stati analizzati riguardo alle epizootie soggette a obbligo di notifica;
- b. i risultati di queste analisi;
- c. i numeri di identificazione delle aziende detentrici di animali e degli animali da cui provengono i campioni.

Art. 313

Le tasse che l'UFV riscuote al confine doganale e territoriale o all'interno del Paese per gli esami, le analisi, le autorizzazioni e i controlli sono rette dall'ordinanza del 30 ottobre 1985¹⁰ sulle tasse dell'Ufficio federale di veterinaria.

¹⁰ RS 916.472

II

La modifica del diritto vigente è disciplinata nell'allegato.

Modifica del diritto vigente

Le seguenti ordinanze sono modificate come segue:

1. Ordinanza BDTA del 26 ottobre 2011¹¹*Art. 4 cpv. 1 lett. a*

¹ I Cantoni notificano all'Ufficio federale dell'agricoltura (UFAG) i seguenti dati e le rispettive mutazioni:

- a. numero cantonale d'identificazione delle aziende detentrici di animali di cui all'articolo 7 capoverso 2 OFE¹² (animali a unghia fessa) e all'articolo 18a capoverso 4 OFE (soltanto equidi);

Art. 8 cpv. 1 lett. c e cpv. 7

¹ Le seguenti persone devono notificare al gestore il proprio nome, l'indirizzo postale, l'indirizzo di posta elettronica, il numero di telefono e la lingua di corrispondenza nonché le mutazioni di tali dati:

- c. la persona che riconosce l'equide (art. 15b cpv. 1^{bis} oppure 15f cpv. 1 OFE¹³).

⁷ All'atto del rilascio del passaporto per equide, il servizio preposto al rilascio del passaporto secondo l'articolo 15a^{bis} capoverso 1 oppure 15f capoverso 1 OFE deve notificare al gestore i dati di cui all'allegato 1 numero 3 lettera m.

Art. 13 cpv. 4

⁴ Per gli organi competenti il trattamento dei dati è gratuito.

Art. 21 cpv. 1

¹ Il 20 maggio di ogni anno, il gestore invia per via elettronica al detentore di animali un elenco degli animali della specie bovina e dei bufali in suo possesso, comprese le indicazioni di cui all'articolo 10 lettere a e b, nonché i dati sul tipo di utilizzazione ai sensi del capoverso 3.

¹¹ RS 916.404.1

¹² RS 916.401

¹³ RS 916.401

Art. 22 cpv. 1

¹ Il gestore attribuisce a ogni equide un UELN in base alla notifica di nascita. Le eccezioni concesse alle organizzazioni riconosciute all'estero sono disciplinate dall'articolo 15^fOFE¹⁴.

Allegato 1 sezione 3 lett. m n. 4

Concerne solo il testo tedesco.

2. Ordinanza del 16 giugno 2006¹⁵ sugli emolumenti per il traffico di animali

Allegato numero 10

Abrogato

3. Ordinanza del 7 dicembre 1998¹⁶ sui dati agricoli

Art. 2 cpv. 1 lett. e

¹ I Cantoni rilevano i dati:

- e. relativi alle aziende detentrici di animali ad unghia fessa, equidi, volatili da cortile, animali acquatici, ad eccezione degli animali acquatici ornamentali, o api ai sensi degli articoli 7, 18a e 21 dell'ordinanza del 27 giugno 1995¹⁷ sulle epizootie, che servono per l'esecuzione della legge del 1° luglio 1966¹⁸ sulle epizootie, a condizione che non siano già stati registrati nel quadro del capoverso 1 lettere a e b (all. 2, parte A, n. I e II);

III

La presente modifica entra in vigore il 1° gennaio 2013.

In nome del Consiglio federale svizzero:

La presidente della Confederazione, Eveline Widmer-Schlumpf
La cancelliera della Confederazione, Corina Casanova

¹⁴ RS 916.401
¹⁵ RS 916.404.2
¹⁶ RS 919.117.71
¹⁷ RS 916.401
¹⁸ RS 916.40